COMUNE DI MOLA DI BARI

Regolamento per la disciplina delle riprese audio-video e dello streaming delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Mola di Bari

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto pag. 3
ART. 2 - Finalità pag. 3
ART. 3 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa e tutela dei dati personali pag. 3
ART. 4 – Titolare e responsabile del trattamento dei dati pag. 4

TITOLO II – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE AUDIO E VIDEO

ART. 5 – Modalità di registrazione pag.4
ART. 6 – Divieti pag. 5
ART. 7 – Modalità di diffusione e di archiviazione pag. 5
ART. 8 - Autorizzazioni pag. 6

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – Norme di rinvio pag. 7
ART. 10 – Entrata in vigore pag. 8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le riprese audio e video delle sedute del Consiglio Comunale del comune di Mola di Bari nonché la trasmissione e l'archiviazione delle registrazioni medesime.
2. Gli articoli del presente Regolamento integrano le disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (Reg. UE 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 - Finalità

1. Il Comune di Mola di Bari, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione e pubblicità della propria attività istituzionale nonché del principio di partecipazione sancito anche dall'articolo 4 del vigente Statuto comunale, attribuisce alla registrazione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale e alla diffusione di tali registrazioni la funzione di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

ART. 3 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa e tutela dei dati personali

1. Affinché i Consiglieri, il Sindaco, gli Assessori e altri organi dell'ente siano messi a conoscenza che durante le sedute vi saranno riprese audiovisive e la diffusione delle medesime, viene fornita apposita informativa ai soggetti suddetti.
2. Affinché il pubblico sia messo a conoscenza che durante le sedute vi saranno riprese audiovisive e la diffusione delle medesime, all'interno della sala consiliare o all'ingresso della medesima sono affissi specifici avvisi contenenti le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*), recepito da D.lgs. 101/2018 che ha modificato il D.lgs. n. 196/2003.
3. Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio di ogni seduta, comunica a tutti i presenti che vi sono strumenti per le riprese audiovisive e che tali riprese saranno trasmesse attraverso i canali istituzionali dell'Ente.
4. Prima dell'avvio delle riprese, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri, il Sindaco, gli assessori e tutti gli altri soggetti che partecipano alle sedute a tenere, nel corso dei loro interventi, un comportamento consono al ruolo e ad adottare le opportune cautele.

5. In caso di mancata osservanza delle direttive di cui al punto precedente, il Presidente, nell'ambito delle proprie competenze per la gestione delle sedute consiliari, dispone, se ne ravvisa la necessità, la sospensione del Consiglio Comunale e contestualmente delle videoriprese. Resta ferma la responsabilità di ciascun partecipante alla seduta per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

ART. 4 – Titolare e responsabile del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.
2. Per quanto previsto nel presente regolamento, il titolare del trattamento dei dati, con apposito provvedimento, individua il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione competente al quale attribuire specifici compiti e funzioni di responsabilità connessi al trattamento di dati personali.
3. Il funzionario di E.Q., designato al trattamento, a sua volta, con apposito atto di designazione, individua il personale interno autorizzato al trattamento dei dati personali.
4. Eventuali soggetti terzi affidatari dell'incarico di ripresa e/o gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune sono individuati quali Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

TITOLO II – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DELLE RIPRESE AUDIO E VIDEO

ART. 5 – Modalità di registrazione

1. L'attività di ripresa audio e video di cui al presente regolamento è effettuata dal Comune di Mola di Bari direttamente o tramite proprio soggetto incaricato.
2. Sono consentite anche riprese effettuate da soggetti terzi nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo le modalità di cui ai successivi articoli 7 e 8.
3. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video è integrale, senza tagli e salti di registrazione.
4. Le riprese audio e video possono riguardare esclusivamente i componenti il Consiglio e tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, partecipano formalmente alle sedute. A tal fine le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala.

5. I consiglieri e i gli altri soggetti che partecipano alle sedute possono eccezionalmente opporsi alla videoregistrazione e diffusione di un proprio intervento qualora atto a divulgare dati personali non legati all'esercizio del proprio mandato, limitatamente alla parte relativa a tali dati.

ART. 6 – Divieti

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:
   - può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
   - può ordinare la sospensione del Consiglio Comunale e contestualmente delle riprese nei casi previsti dal presente regolamento e dal regolamento del Consiglio Comunale;
   - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
   - dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori.
2. Le riprese audiovisive sono vietate ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Possono essere limitate anche le riprese audiovisive riguardanti discussioni aventi ad oggetto dati diversi dalle categorie di cui al precedente comma ma che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali nonché per la dignità personale, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare.
4. Non sono consentite riprese audio-video delle pause e delle interruzioni, se non espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

ART. 7 – Modalità di diffusione e di archiviazione

1. Le riprese audio e video e la loro diffusione e archiviazione a cura del Comune sono effettuate sotto la responsabilità di un funzionario comunale incaricato.
2. Le registrazioni audio e video di cui al presente regolamento effettuate dall'Ente sono trasmesse unicamente sul sito istituzionale del Comune di Mola di Bari o sugli altri canali ufficiali dell'Ente.
3. Tali registrazioni sono pubblicate e archiviate in formato aperto e liberamente scaricabile e restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo non inferiore a 12 mesi o per una durata superiore legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile.

4. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.
5. Le registrazioni pubblicate sono riutilizzabili, nel rispetto delle disposizioni di legge; ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali rimane nell'unica e piena responsabilità di chiunque riutilizzi le registrazioni medesime;
6. Il documento ufficiale delle sedute del Consiglio Comunale rimane la trascrizione integrale è esercitabile nei confronti delle registrazioni audio e video in quanto costituenti documento amministrativo.

ART. 8 - Autorizzazioni

1. I soggetti terzi, esterni all'Ente, regolarmente iscritti all'albo dei giornalisti che, per motivi di cronaca e/o informazione, intendano eseguire proprie riprese audio e video durante le sedute, devono presentare apposita richiesta scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio, almeno due giorni lavorativi antecedenti la seduta. Sarà cura dell'Ufficio segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego. Le richieste pervenute oltre tale termine, che non abbiano ricevuto risposta, si intendono respinte, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio.
2. Nella domanda dovranno essere chiaramente evidenziati:
    - modalità delle riprese;
    - finalità perseguite;
    - modalità di trasmissione;
    - nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e tutta la normativa in materia di privacy. Resta, in ogni caso, a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. In capo al soggetto interessato resta la responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o ad una diffusione impropria o illecita delle riprese effettuate.
4. I soggetti terzi autorizzati ad effettuare le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico. È vietato loro disturbare, arrecare pregiudizio durante la ripresa, manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.

5. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a:
    - presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
    - non disturbare o arrecare pregiudizio, durante la ripresa, allo svolgimento delle sedute consiliari;
    - non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
    - non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza e al significato delle opinioni espresse.
6. I costi delle riprese di cui ai commi precedenti sono totalmente a carico dei soggetti autorizzati.
7. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
    - a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
    - ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
    - a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza;
    - a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento delle sedute del Consiglio Comunale.
2. La disciplina di cui al presente regolamento si applica, per quanto possibile, anche alle sedute delle commissioni consiliari. Per tali organi, le competenze del Presidente del Consiglio Comunale sono in capo ai Presidenti di commissione.

ART. 10 – Entrata in vigore

1. Le modalità di approvazione, l'esecutività e l'entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

2. Il presente Regolamento sostituisce ogni norma regolamentare comunale precedente disciplinante analogo argomento.